

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI (E.N.S.) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MIRATE ALL'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE SORDOMUTE

In data

TRA

Il Comune di Firenze, P.I. 01307110484, rappresentato dal dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18 maggio 1968, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sicurezza Sociale

E

L'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti (di seguito E.N.S.) con sede in Firenze Via Manzoni, 13, nella persona del legale rappresentante sig. Renato Aglini, nato a San Sepolcro (Arezzo) il 20 agosto 1933

PREMESSO CHE:

1. l' E.N.S. è un ente morale Onlus iscritto con atto dirigenziale n. 722 del 9/03/2006 al n. 201 del Registro Regionale della Associazioni di promozione sociale - Articolazione Provinciale di Firenze – sezione “C” ai sensi e per gli effetti della L.R.T. n. 42/2000;
2. gli scopi dell'E.N.S. sono la protezione e l'assistenza alle persone sordomute con la finalità di rompere il loro isolamento rispetto al mondo udente;
3. l'E.N.S. ha presentato un progetto (mantenuto agli atti presso la Direzione Sicurezza Sociale) per lo svolgimento di attività mirate all'integrazione delle persone sordomute;
4. il Comune ritiene opportuno instaurare un rapporto convenzionale con l'E.N.S. al fine di fornire un servizio qualificato e utile alla collettività cittadina;
5. il Comune di Firenze ha locato all'E.N.S. l'immobile sito in Via San Michele a Rovezzano 12 con contratto stipulato in data 09/12/2003 e registrato a Firenze il 23/12/2003 al n. 8856.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'E.N.S. per un intervento integrativo in servizi di pubblico interesse, in spirito di collaborazione e partecipazione, per la realizzazione di prestazioni d'importante valenza sociale volte a rompere l'isolamento delle persone sordomute sul territorio fiorentino.

Articolo 2

Modalità e svolgimento delle attività

Ai fini dell'integrazione delle persone sordomute l'E.N.S. svolge attività d'importante valenza sociale per la collettività cittadina.

Si tratta in particolare di:

1. organizzazione di corsi di Lingua Italiana dei Segni (LIS) articolati in tre livelli;
2. supporto all'inserimento di bambini e ragazzi sordomuti all'interno delle scuole fiorentine;

3. svolgimento di un servizio di segretariato informativo rivolto alle persone sordomute ed alle loro famiglie;
4. organizzazione di seminari, incontri ricreativi e culturali organizzati per persone sordomute anche attraverso il gruppo teatrale giovani;
5. sperimentazione a livello regionale di un servizio telefonico denominato "Ponte per Sordi", incrementato del servizio internet di *chat* e comunicazione tramite *web-cam*;
6. svolgimento di un servizio d'interpretariato presso l'Ufficio Anagrafe del Comune nei giorni di giovedì dalle 15.00 alle 18.30 e di sabato dalle 9.30 alle 13.00 e, dietro preventiva richiesta, anche presso le sedi dei SIAST allo scopo di facilitare i colloqui tra gli operatori e le persone sordomute.

Articolo 3 Personale

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, l'E.N.S. garantisce la disponibilità di dipendenti e volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione nel rispetto dei parametri e della professionalità previsti dalla normativa vigente.

L'E.N.S. garantisce inoltre che tutto il personale operante è regolarmente assicurato e si impegna a fornire copia delle relative polizze, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità, per danni conseguenti alle attività oggetto del presente accordo.

L'E.N.S. assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia dei diritti dell'utenza e di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

Il rapporto con il personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

I Responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono il sig. Renato Aglini per l'E.N.S. e il dott. Andrea Francalanci per il Comune.

Articolo 4 Spese

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 non comporta alcun onere finanziario per il Comune, essendo tutte le spese ad esse relative a carico dell'E.N.S., compresa la copertura assicurativa del personale operante.

Articolo 5 Privacy

Il legale rappresentante dell'E.N.S. si impegna fin d'ora ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo 196/03, nonché, ove richiesto dal Titolare Trattamento dati personali del Comune di Firenze, ad assumere la qualifica di Responsabile Trattamento dati personali (o a comunicare altro nominativo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196/03, e a rispettare le prescrizioni di cui al disciplinare predisposto dal Comune di cui dichiara di aver preso visione.

Articolo 6 Verifiche

Il Comune, tramite la Direzione Sicurezza Sociale, provvede ogni anno all'accertamento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e, qualora accerti inadempienze rilevanti, tali da far ritenere che l'E.N.S. sia venuta meno all'obbligo di fornire un servizio qualificato utile alla collettività cittadina, provvede alla sua revoca.

Articolo 7

Durata

La presente convenzione ha la durata di due anni a partire dal 13 marzo 2008 e potrà essere rinnovata con apposito provvedimento per ulteriori due anni qualora perdurino le condizioni che hanno indotto il Comune alla sua stipula e risulti, da motivata relazione della Direzione Sicurezza Sociale, che l'E.N.S. ha svolto in maniera soddisfacente le attività da essa previste.

Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme in materia.

Articolo 8

Controversie

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è di competenza del Tribunale di Firenze.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 460/97.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER L'E.N.S.
